CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale

T.D. Mepa per l'affidamento del servizio di realizzazione di video emozionali in occasione di iniziative o eventi promossi dal Consiglio regionale o dalle sue articolazioni per gli anni 2022-2023

C.P.V 92111000-2 Erogazione dei "Servizi di produzione di contenuti audiovisivi e/o visivi

CIG: 9111856D6E

TRATTATIVA DIRETTA - Condizioni particolari del servizio

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto del contratto è la realizzazione di video emozionali in occasione di eventi o manifestazioni promosse dal Consiglio regionale o dalle sue articolazioni.

Art. 2 - Caratteristiche dei servizi

Il servizio prevede la realizzazione di video emozionali, di durata variabile, fino ad un massimo complessivo, per l'intera durata biennale del contratto, di 50 (cinquanta) minuti.

I video dovranno essere realizzati con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità e secondo le indicazioni e in stretto coordinamento con le competenti strutture di comunicazione e informazione istituzionale del Consiglio regionale, di norma secondo una programmazione e fermo restando un congruo termine di preavviso

L'obiettivo di comunicazione istituzionale che l'Amministrazione intende perseguire attraverso lo strumento del video emozionale è di raccontare una storia con qualità e creatività. Lo storytelling del video emozionale deve consistere nell'esposizione di valori, obiettivi e di una storia dal forte carattere emotivo, in grado di trasmettere un messaggio alto nel quale riconoscersi.

La struttura del video, di durata variabile, potrà avere oltre allo storytelling, un tappeto musicale e lo speakeraggio.
Il servizio prevede pertanto la realizzazione di più video emozionali, di durata variabile, fino ad un massimo complessivo, nei due anni di contratto, di 50 (cinquanta) minuti. Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli minuti di video ordinati e regolarmente realizzati, che potranno anche essere inferiori ai 50 minuti stimati come limite massimo del contratto.

I servizi dovranno essere consegnati al Consiglio in un termine congruo concordato di volta in volta con gli uffici, sulla base della complessità e delle esigenze informative e di comunicazione del Consiglio stesso.

L'affidatario dovrà fornire i video realizzati con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate, nonché per eventuali spese di trasporto o alberghiere.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

L'Affidatario garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.

Con la consegna dei video, l'affidatario cede al Consiglio in esclusiva ogni diritto patrimoniale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all'utilizzo dei video emozionali realizzati, ivi compresa la facoltà di riprodurre e/o trasferire su altri formati, di elaborare o editare, in tutto e/o in parte, i video con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, di comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico o agli organi di informazione i video con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, televisione, etc.) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico di trasmissione e ricezione

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2023.

Art. 5 Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

- Offerta economica

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, in ribasso rispetto alla base di gara, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del servizio richiesto, calcolato, sul prezzo unitario così stimato:

- euro 820,00 per l’ideazione, la realizzazione, il montaggio, motion graphic (titolazione dinamica e animazioni semplici), lo speakeraggio e l’utilizzo di musiche per il video emozionale - inteso come costo **per singolo minuto** -

La base d’asta viene stimata in euro **41.000,00** per la realizzazione di video emozionali, di durata variabile, fino ad un massimo complessivo di **50 (cinquanta) minuti** in due anni.

Pertanto, l’offerta economica dovrà esser formulata:

-immettendo a sistema l’importo ribassato rispetto a quello a base di gara di euro 41.000,00;

-inserendo a sistema l’offerta economica di dettaglio del costo al minuto offerto.

L’Amministrazione specifica che il valore a base di gara complessivo rappresenta il valore massimo del contratto, il cui ammontare definitivo sarà determinato dall’effettivo numero di minuti di ciascun video emozionale effettivamente realizzato moltiplicato per il prezzo unitario a minuto indicato nel dettaglio dell’offerta.

Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli minuti di video ordinati e regolarmente realizzati.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione non procederà all’apertura dell’offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

-**D.G.U.E.** debitamente compilato, utilizzando il modulo allegato che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;

-**Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito

link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

- Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i)" mediante la sottoscrizione del modulo allegato.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del Contratto, generato automaticamente dal Sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPa). Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante del Consiglio. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.

Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni contenute nel D.G.U.E compilato dall'operatore economico invitato.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio,

nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 7 - Garanzia definitiva

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di iva, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo Codice. In tal caso l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. E' ammesso l'esonero della cauzione in caso di successivo ribasso sul prezzo di aggiudicazione nella misura minima dell'1 per cento.

Art. 8 - Penali

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta -per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'affidatario - l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione, applicherà le seguenti penali:

a) In caso di omessa realizzazione del video emozionale applicazione di una penale pari al 4 per mille dell'importo contrattuale complessivo

b) In caso di difforme o incompleta realizzazione del video, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari al 2 per mille dell'importo contrattuale complessivo;

c) In caso di ritardo nella consegna del video, rispetto a quanto previsto e pattuito, applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui sopra, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'affidatario, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonchè l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., senza bisogno di messa in mora e, con provvedimento amministrativo, provvederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 7.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi di gravi inadempienze:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione della prestazione;

c) l'omissione totale o il grave ritardo, per almeno 3 (tre) volte, del servizio richiesto dal Consiglio;

Si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 8 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.

In ogni caso il Consiglio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con PEC al domicilio eletto, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
b) mancato rispetto del Patto di integrità di cui all'art. 15 ed inosservanza degli obblighi di trattamento dati personali di cui art. 17;
c) qualora si violino le disposizioni di legge o delle presenti condizioni particolari riguardanti gli obblighi di riservatezza, il subappalto, la cessione del contratto, la cauzione definitiva;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Si richiama l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'affidatario e morte del titolare si applicano rispettivamente l'art. 108 e l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 10 - Cessione del contratto

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n.50/16 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

Art. 11 - Recesso.

E' facoltà del Consiglio di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

12. Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'affidatario, deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dovrà avvenire semestrale, sulla base dei video emozionali **effettivamente** ordinati e realizzati nel periodo considerato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Informazione e Ufficio Stampa -codice univoco ufficio: OAHVSQ.

3. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla Società, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 14 - Clausola del "Pantouflage"

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché

l’incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 15 - Patto di integrità

L’affidatario si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e i partecipanti alle gare d’appalto, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Codice di comportamento

L’affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l’obbligo dell’osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”, e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell’UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all’atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 17- Responsabilità trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l’affidatario quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari. L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati: immagini di persone. L’affidatario, con l’accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 18 - Obbligo di riservatezza

1. Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell’affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 19 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l’affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso della presente affidamento nel rispetto del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 21 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 22. Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Per eventuali **richieste di chiarimenti o informazioni** relative alla procedura in oggetto:
email: mjriam.marchese@cr.piemonte.it

pec: gare.settorestudi@cert.cr.piemonte.it.

Art. 23. Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott. Silvia SALVAI e responsabile unico del procedimento per la fase dell'esecuzione è la Responsabile della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale dott. Aurelia JANNELLI

Art. 24. Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Nel rispetto delle modalità attuative adottate dal Consiglio regionale per ottemperare a quanto disposto dall'articolo 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall'articolo 1 del D.L. 21settembre 2021 n. 127,e dell'ultimo aggiornamento di cui al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, l'accesso dei prestatori di servizio alla sede del Consiglio regionale è subordinato al possesso ed all'esibizione di valida certificazione verde Covid-19, secondo le disposizioni vigenti; in caso di esito negativo del controllo all'ingresso, non è ammesso l'accesso. L'eventuale mancata prestazione del servizio per tale causa costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE RUP
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente

Allegati:
-informativa privacy
-DGUE
-Modulo conto dedicato
- Modello dichiarazione clausola di Pantouflage
- Bozza di contratto nomina responsabile trattamento dati